

## FORNITURA CON POSA DI TENDE VENEZIANE NELLA SEDE LEGALE DI ANPAL SERVIZI S.p.A.

### CAPITOLATO TECNICO

#### PREMESSA

Da diversi anni, le tende veneziane presenti sugli infissi interni degli uffici della sede di Roma non vengono sostituite, sono usurate o mal funzionanti e pertanto, al fine di garantire ai dipendenti adeguati idonee condizioni di lavoro e un'adeguata illuminazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/20018, si rende necessaria la sostituzione di quelle attualmente in uso.

#### 1 DEFINIZIONE DELL' OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

##### 1.1 *Oggetto della fornitura*

L'oggetto dell'affidamento consiste nell'esecuzione di tutti i servizi e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento, di cui nel proseguo seguente, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita del prodotto.

Nello specifico, si chiede la consegna (fornitura, rimozione, installazione, montaggio) in garanzia di 320 tende veneziane nella sede legale della Stazione Appaltante, le cui caratteristiche tecniche e di esecuzione sono definite nei paragrafi successivi, così individuate:

- n. 180 con dimensioni di cm 119x157
- n. 12 con dimensioni di cm 96,5x140
- n. 72 con dimensioni di cm 97x120
- n. 8 con dimensioni di cm 62x137
- n. 48 con dimensioni di cm 62,5x130

Le esatte misure delle tende da installare dovranno essere rilevate dall'Operatore durante il sopralluogo obbligatorio da realizzarsi previo appuntamento con la stazione appaltante prima della presentazione dell'offerta.

##### 1.2 *Luogo di svolgimento delle attività richieste*

Le attività, oggetto della presente richiesta dovranno essere erogate presso la sede legale di ANPAL Servizi S.p.A. sita in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60 - 00197 – Roma (RM).

L'edificio è composto da n. 7 piani fuori terra, ed un piano seminterrato a destinazione magazzino e garage.

##### 1.3 *Modalità di esecuzione*

La fornitura, oggetto del presente Capitolato, potrà avvenire in diverse tranches e con tempistiche differenti, secondo un piano di consegna ed installazione definito tra le Parti, sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante e tenuto conto dei tempi di lavorazione/consegna dei prodotti.

In ogni caso, la consegna del primo lotto della fornitura (circa 50 su 320 pezzi) dovrà essere avviata entro 30 giorni dalla data di stipula.

Successivamente al montaggio dello stock di tende pattuite, la Stazione Appaltante procederà al controllo della fornitura del lotto ordinato e della relativa rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste per la fornitura delle nuove tende.

Sono a carico dell'Operatore gli eventuali oneri previsti nelle operazioni di collaudo.

Qualora la fornitura/servizio risultasse in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione potrà in pieno diritto rifiutare l'ordinativo, oppure accettarlo con riserva.

In tal caso, il fornitore ha l'obbligo, entro 15 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto e di contestazione, di ritirare e sostituire le tende respinte e di porre rimedio ai lavori contestati, sostenendo i relativi oneri a proprio carico, senza indennizzi o compensi di sorta e quindi senza variazioni del prezzo contrattuale.

La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'Operatore Economico dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante gli interventi affidati.

In difetto di quanto previsto al presente articolo, si procederà all'applicazione della penale prevista nel successivo paragrafo 3.

L'Appaltatore dovrà inoltre nominare un proprio Responsabile, con competenza adeguata e alla cui esclusiva iniziativa sarà affidata la attuazione della fornitura e le prevenienze dettate dalle leggi, regolamenti e regole dell'arte, allo scopo di evitare danni ed infortuni.

## 2 DESCRIZIONE E REQUISITI DEL SERVIZIO/FORNITURA

### CONSEGNA

1. Rimozione delle tende attualmente in uso e delle relative strutture e dei supporti ad attacco.
2. Fornitura e posa in opera di tende veneziane con lamelle in alluminio, color argento verniciate a caldo con trattamento anticorrosione, resistenza alle abrasioni, spellature, graffi, perdita di lucentezza e scoloritura, complete di guide laterali, dispositivo anti soffocamento e di tutti gli accessori per la posa in opera. Sistema di movimentazione che consenta sia salita e discesa, sia l'orientamento delle lamelle. Supporti universali a scatto, che consentano un facile smontaggio della tenda. Finitura componenti metallici mediante anodizzazione o verniciatura poliestere. Scaletta e corda in nylon o poliestere. Movimento di sollevamento/impacchettamento con corde ad alta resistenza con ferma corde che permetta il bloccaggio a qualsiasi altezza. Lavabili ad acqua.
3. Installazione su idonei profili in acciaio verniciati in tinta con il colore prescelto, orientamento ad asta e meccanismi di manovra antifrizione.
4. Collaudo delle tende e di componenti di esse installati, atto a definire l'intervento eseguito a regola d'arte. Alla conclusione della fase di consegna sarà redatta un'apposita nota di consegna, sottoscritta da ANPAL Servizi S.p.A. e dalla ditta fornitrice, riportante al minimo la data dell'intervento effettuato e il numero/dimensioni delle tende fornite.

Gli impianti installati, i materiali ed apparecchiature, dovranno essere in conformità con le leggi e tutte le normative vigenti.

Tutti i materiali dovranno essere sottoposti alla Stazione Appaltante per l'accettazione prima della relativa posa in opera.

### **GARANZIA E DISPONIBILITÀ PARTI DI RICAMBIO**

La garanzia dei prodotti installati e di eventuali parti di ricambio deve avere una durata di due anni dalla data di accettazione della fornitura (verbale collaudo).

La garanzia è da intendersi comprensiva di mano d'opera ed ogni altra attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa l'eventuale sostituzione di pezzi di ricambio o delle tende stesse.

La garanzia non comprende i difetti causati da normale usura del tempo, uso improprio e/o manomissione di tende e accessori, cause di forza maggiore.

Gli interventi in garanzia – ripristino, atti ad assicurare la funzionalità dei prodotti, dovranno essere effettuati entro otto giorni lavorativi successivi alla richiesta di intervento.

Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del prodotto o dei componenti dello stesso entro gli otto giorni successivi al primo intervento. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico.

Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta un'apposita nota sottoscritta dal tecnico riportante data e descrizione dell'intervento effettuato.

Ogni fase di consegna o di ripristino in garanzia dovrà da realizzarsi previ accordi con la Stazione appaltante, da avviarsi almeno 5 gg dall'inizio lavori. Il soggetto da contattare è la signora Orietta Siciliani, Approvvigionamenti, Logistica e Servizi Interni, Email [osiciliani@anpalservizi.it](mailto:osiciliani@anpalservizi.it)

### **3 PENALI**

Fatto salvo quanto indicato nel par. 1.3 in caso di tempestiva risoluzione di eventuali contestazioni, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo o di mancata e/o irregolare esecuzione delle prestazioni nei termini, nelle modalità e nelle tempistiche concordate con il responsabile dell'esecuzione del contratto nel periodo di efficacia del contratto stesso, sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale, detta penale sarà applicata anche in caso di parziale mancata e/o irregolare esecuzione del servizio.

Nei casi previsti al punto precedente, ANPAL Servizi S.p.A. ha il diritto di porre a carico dell'Impresa le eventuali spese sostenute presso terzi per far fronte alla mancata o insufficiente erogazione del servizio.

Le penali sono applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Affidatario e da questa comunicate alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla contestazione. In assenza di deduzioni dell'Affidatario nei termini, ovvero nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le penali.

Le penali di cui al presente articolo sono applicate mediante detrazioni dall'importo dovuto, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l'evento.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Operatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo contrattuale la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto.

Nessuna penale sarà dovuta, nel caso in cui gli inadempimenti siano stati determinati da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L'Operatore, qualora si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Responsabile dell'esecuzione del Contratto, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà di Anpal Servizi di non prendere in considerazione tali circostanze quale elemento giustificativo dell'inadempimento.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo o di mancata e/o irregolare esecuzione delle prestazioni nei termini, nelle modalità e nelle tempistiche concordate con il responsabile dell'esecuzione del contratto nel periodo di efficacia del contratto stesso, sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale, detta penale sarà applicata anche in caso di parziale mancata e/o irregolare esecuzione del servizio.

Nei casi previsti al punto precedente, ANPAL Servizi S.p.A. ha il diritto di porre a carico dell'Impresa le eventuali spese sostenute presso terzi per far fronte alla mancata o insufficiente erogazione del servizio.

Le penali sono applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Affidatario e da questa comunicate alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla contestazione. In assenza di deduzioni dell'Affidatario nei termini, ovvero nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le penali.

Le penali di cui al presente articolo sono applicate mediante detrazioni dall'importo dovuto, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l'evento.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo contrattuale la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto.

Nessuna penale sarà dovuta, nel caso in cui gli inadempimenti siano stati determinati da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L'Affidatario, qualora si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Responsabile dell'esecuzione del Contratto, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà della Stazione Appaltante di non prendere in considerazione tali circostanze quale elemento giustificativo dell'inadempimento.